# SOCIETÀ COOPERATIVA TRA I CONSUMATORI DEL GAZ-LUCE...

Luigi avvocato Sanminiatelli (avvocato)

## SOCIETÀ COOPERATIVA

# TRA I CONSUMATORI DEL GAZ-LUCE

## DI FIRENZE.

## PARERE PER LA VERITÀ

Molti fra i principali consumatori del gaz-luce della città di Firenze, sull'esempio di ciò che fu fatto alcuni anni indietro dai consumatori torinesi, si sono proposti di costituire una Società cooperativa onde provvedersi da se medesimi, e senza l'opera intermedia degli speculatori, questo importante genere di consumo, e liberarsi in tal guisa dal monopolio esercitato a danno di tutti i consumatori dalla Società Civile Lionese.

Scopo di coloro che promossero la costituzione di tale Società si fu di applicare a questa specie d'industria i principj comuni della cooperazione e della libera concorrenza, affinchè possano i consumatori di Firenze assicurarsi colla minore spesa possibile i vantaggi che derivano dall'uso dei nuovi metodi e dei nuovi processi ritrovati per il perfezionamento del gaz, e al tempo stesso partecipare direttamente essi medesimi agli utili che fino ad oggi andarono ad esclusivo benefizio dei capitalisti e produttori.

Tali gl'intendimenti esternati nei loro Manifesti a stampa dai promotori della Società cooperativa, e ripetuti nelle adunanze che furono tenute dagli interessati.

Il promotore, sig. Alfonso Maillet, all'oggetto di eliminare preventivamente i dubbi e le difficoltà che potessero opporsi all'attuazione del suo disegno, si rivolse alla Rappresentanza municipale invitandola a risolvere il quesito seguente: se cioè « alla costituzione della Società cooperativa potesse per avven-
» tura fare ostacolo la clausula inserita nell'Art. 5 del contratto posto in essere
» fra il Comune e la Società Civile Lionese il 25 settembre 1854, per la quale
» fu a questa concesso il diritto *esclusivo* di situare e mantenere i condotti del
» gaz in tutte le strade e piazze della città e più di valersene non solo per il
» servizio pubblico, ma eziandio per quello dei particolari. »

Al quesito rispondeva l'onorevole sig. Ubaldino Peruzzi ff. di Sindaco colla partecipazione del 20 febbraio 1870, significando al sig. Maillet avere la Giunta municipale, nella sua seduta del 23 detto, dichiarato « che l'esercizio di tale
» Società troverebbe al certo impedimento nelle disposizioni contenute a ri-
» guardo della Società Lionese nell'articolo sopra enunciato. »

In seguito a tale risposta, i promotori, sentendo che si opponeva una difficoltà *legale* all'esecuzione del loro progetto, incaricarono me sottoscritto di prendere a studiare la questione che minaccia di sorgere dal patto contenuto nell'Art. 5 del contratto citato: ed io, grato della fiducia, verrò adesso, con franchezza, ad esporre il convincimento che mi sono formato dopo maturo esame dell'obietto affacciato dalla Giunta municipale, e le considerazioni giuridiche sopra le quali stimo di potere tranquillamente fondare il mio voto.

L'Articolo 5 che mosse i rappresentanti del Comune a risolvere in senso affermativo il quesito proposto dal sig. Alfonso Maillet, è così concepito: ivi « Durante la concessione, la Compagnia Lionese avrà il *diritto esclusivo* » di situare e mantenere i condotti del gaz nelle strade e piazze della città di » Firenze, per valersene non solo per il servizio pubblico cui sono principal- » mente destinati, *ma anche per il servizio dei particolari*, bene inteso che » anche nella concessione del gaz ai particolari, dovrà la Società accollataria » dipendere dalle prescrizioni che a tutela della pubblica e privata sicurezza » saranno dettate dall'Autorità municipale o suoi Rappresentanti delegati. »

È necessario stabilire quali sono i termini delle difficoltà affacciate dalla Giunta municipale in ordine a quest'Articolo; verificare cioè sotto qual punto di vista fu da essa considerato e in qual modo potè essere indotta a scorgervi un ostacolo insormontabile all'esercizio di una Società cooperativa fiorentina per il consumo del gaz-luce.

È forse superfluo avvertire che se una difficoltà può derivare dalla disposizione contenuta in quell'Articolo, essa può unicamente riferirsi all'*esercizio* dell'industria che la nuova Società si proporrebbe, non già alla *formazione* della Società stessa. Il sig. Maillet aveva domandato nella sua istanza del 10 febbraio 1870, se l'Art. 5 potesse supporsi « costituire ostacolo alla formazione della » Società, » mentre la Giunta municipale nella sua Replica parlò d'impedimento all'esercizio. E davvero non saprebbe intendersi quale ostacolo dal riferito patto possa nascere a che i consumatori del gaz od un'altra classe di cittadini *costituiscano* una Società, vuoi cooperativa, vuoi di qualsiasi altra forma o carattere. È dunque manifesto che gli onorevoli Rappresentanti del Comune intesero soltanto di far conoscere al promotore interpellante che il Municipio si riteneva vincolato dal Contratto del 1854 verso la Società Civile Lionese, in maniera che, quand'anche la nuova Società si fosse costituita, non avrebbe potuto eseguire le opere necessarie per condurre il gaz-luce nelle officine e nelle case degli interessati.

E l'impedimento, secondo la Giunta municipale, sembra resultare dalle parole che si leggono nell'Articolo 5: « ivi » La Compagnia Lionese avrà » il *diritto esclusivo* di situare e mantenere i condotti del gaz.... per va- » lersene non solo per il servizio pubblico, ma anche per il servizio dei par- » ticolari. »

Esaminiamo se questa concessione possa costituire un *vinculum juris* a carico del Municipio e di tutti i Comunisti, e se realmente sia per virtù di essa impossibile — *legalmente* impossibile — al Consiglio municipale di autorizzare la Società cooperativa a compire le opere di canalizzazione nel sottosuolo delle vie e delle piazze della città di Firenze delle quali essa Società avrebbe bisogno.

Ammessa la validità giuridica del patto in esame, è agevole scorgerne la portata e valutare le conseguenze che ne derivano a benefizio della Società concessionaria per una parte, e a danno del Municipio e dei comunisti per l'altra.

Se alla Società accollataria appartiene per tutta la durata della concessione, cioè fino all'anno *millenovecento quaranta*, il diritto esclusivo di situare e mantenere i condotti del gaz nel sottosuolo di tutta la città, vuol dire che nessun altro individuo e nessun'altra Società può domandare al Municipio la facoltà di valersi del terreno sottoposto alle strade e alle piazze per collocarvi un canale destinato a condurre il gaz in una casa, in uno stabilimento, in una officina qualsiasi; e che anzi il Municipio non potrebbe, ancorchè lo volesse e lo credesse vantaggioso ai privati ed al pubblico, concederlo, opponendosi irresistibilmente l'obbligo che assunse ed il vincolo che s'impose nel Contratto del 25 settembre 1854.

Dunque alla sola Società Lionese è permesso canalizzare e compiere i lavori necessari per l'illuminazione pubblica o privata: dunque a lei sola sono forzati a ricorrere i cittadini che hanno bisogno di gaz-luce; soltanto la Società Lionese può concedere ad altri la facoltà di porre i condotti nel sottosuolo; e quando non le piacesse, come realmente accade, discendere a siffatta concessione, può obbligare tutti i consumatori del gaz a ricorrere alla sua fabbrica e a subire tutti quei patti più onerosi che ad un monopolista garantito per cento anni contro qualunque più remota possibilità di concorrenze, possa mai piacere d'imporre.

Evidentemente noi siamo nei termini del più assoluto monopolio; il quale non solo è la conseguenza diretta e necessaria del patto aggiunto alla concessione, ma è invece la sostanza, la realtà della concessione stessa: perocchè dire che la Compagnia accollataria *avrà il diritto esclusivo* di canalizzare, è dire precisamente che la Compagnia stessa *avrà il monopolio* della canalizzazione, che è quanto dire della fornitura dei consumatori del gaz.

Questo resultato evidente della concessione la compromette seriamente di fronte ai principj generali del diritto. Sorge naturalmente il dubbio se possa l'Autorità municipale stabilire, sia pure per una via indiretta, a favore di un individuo o di una Società civile o commerciale, un monopolio assoluto per l'esercizio d'un'industria; e di un'industria relativa ad un genere divenuto ormai di prima necessità, in una città qual'è la nostra, per la classe più attiva e più importante dei cittadini.

Il potere municipale deve essere esercitato a profitto e nell'interesse di tutti gli amministrati, e i diritti dei singoli non possono essere dimenticati nè sacrificati se non quando la necessità generale o le esigenze dell'ordine pubblico lo impongano. Gli atti dell'Autorità comunale debbono reputarsi illegali e nulli quando, fatta astrazione dall'interesse comune, si venga con essi a provvedere esclusivamente al vantaggio di uno o più individui con manifesta jattura della generalità o della maggior parte dei cittadini. E non basta dichiarare che una deliberazione sia stata presa o un contratto sia stato stipulato nell'interesse di tutti gli abitanti, e in virtù di leggi che definiscono e regolano il potere comunale, ma è indispensabile che la necessità o la generale

utilità sia giustificata, affinchè apparisca e si dimostri che l'autorità ha esercitato con prudenza e discernimento i poteri che le competono per provvedere all'interesse comune. Oltrechè è da rammentare che non può in alcun modo l'Autorità municipale con le sue deliberazioni attentare ai diritti garantiti ai cittadini dalle leggi fondamentali dello Stato.

Or bene: che il Contratto del 1854, confermato in questa parte dalla Convenzione addizionale del 23 maggio 1863, sia riuscito di sommo pregiudizio ai cittadini di Firenze e abbia sacrificato intieramente il loro interesse a quello della Compagnia Lionese, non occorre dimostrarlo: i prezzi che s'impongono ai consumatori, resi ancora più enormi e sproporzionati dalla qualità certamente non ottima, e forse neppure mediocre, del genere che si somministra, costituiscono la prova irrepugnabile di un fatto oramai incontrastato. Inoltre il Municipio ebbe sì la cura di stabilire un limite che non si potesse oltrepassare dalla Compagnia accollataria, e fissò preventivamente il prezzo massimo di ogni metro cubo di gaz, ma limitò questa misura al genere che si consuma per il servizio pubblico. I particolari, invece, dopo averli coll'Art. 5 posti nella necessità di ricorrere alla Compagnia accollataria, abbandonò all'arbitrio illimitato ed alla discrezione degli speculatori lionesi.

Ma non solo trascurò il Municipio l'interesse dei cittadini, ma altresì manomise i loro inviolabili diritti e trascese i confini del suo potere, stabilendo a loro danno il più assoluto monopolio per la confezione di un prodotto il cui consumo è ai nostri giorni indispensabile per gl'industriali e per i commercianti della città. Non è più fra noi permesso di dubitare se la libertà di esercitare un commercio od un'industria sia un diritto comune a tutti i cittadini. Ognuno può applicare la propria attività e i propri capitali a qualsiasi maniera di speculazione e a qualsiasi specie di lavoro. Questo diritto deve intendersi non avere altri limiti che quelli segnati da una legge la quale converta in Regalia una data industria, conferendo così allo Stato solo o ai di lui concessionari la facoltà esclusiva di esercitarla. La libertà d'industria è uno di quei diritti — e rientra nella categoria dei diritti personali — che non possono venir sacrificati a quei bisogni d'ordine e d'interesse generale cui l'Autorità comunale è incaricata di provvedere.

In Francia si è potuto discutere per qualche tempo se l'Amministrazione municipale potesse, senza essere accusata di attentare illegalmente ai diritti inviolabili dei cittadini, conferire il monopolio di certe industrie ad uno o più individui; e quella Corte di cassazione in principio e più di una volta decise che gli atti i quali nell'interesse generale restringevano la libertà dell'industria, erano pienamente legali ed efficaci, e, siccome rientravano nella sfera delle attribuzioni del potere municipale, la sola Autorità amministrativa superiore doveva essere giudice dei reclami onde i medesimi fossero oggetto per parte degli interessati. Ma questa pericolosa giurisprudenza non ebbe lunga durata: la stessa Corte di cassazione fu molto sollecita a variarla, e fino dal 1838 è divenuto canone giuridico per essa che il potere municipale non ebbe da veruna legge il diritto di conferire privilegi in materia d'industria. Nei Municipi è stato riconosciuto il potere di sottoporre a regolamenti l'esercizio di certe industrie in quanto potesse un'illimitata libertà costituire un pericolo per l'ordine pubblico, per la salute e per la sicurezza dei cittadini.

Ma lo stabilimento di un monopolio fu considerato come un abuso ingiustificabile e come un attentato ai diritti degli amministrati. Questa giurisprudenza ebbe poi e meritò la piena approvazione dei più illuminati e autorevoli scrittori alla materia.

È ora inutile avvertire che se poterono trionfare questi principii di diritto e correggere un' erronea giurisprudenza in Francia dove il monopolio fu per lungo tempo reputato e accettato qual cardine del sistema economico della Nazione, tanto più dovranno essere per intiero accolti e senza veruna limitazione applicati nel paese classico della libera concorrenza.

Che se si obbiettasse, per giustificare l' operato del Municipio fiorentino, che non si volle già dal Municipio medesimo stabilire un monopolio, nè limitare la libertà d' industria dei comunisti, ma che soltanto s' intese di tutelare l' interesse dei cittadini e porre la Compagnia accollataria nella possibilità di fornire tutti i privati consumatori del gaz-luce, sarebbe facile rispondere che non nella premura spiegata dal Municipio a benefizio dei particolari noi troviamo argomento di rimprovero, ma bensì in quella *esclusiva* concessione del terreno che priva i comunisti di un diritto naturale ed inviolabile e sottrae alla libera concorrenza un' industria destinata a soddisfare ad un *bisogno generale.* D' altronde pretendere di avere operato a tutela dell' interesse comune, parrebbe alquanto esagerato dopo che, come abbiamo accennato, le convenzioni passate fra il Municipio e la Società Lionese ebbero per resultato di sacrificare all' interesse della Società stessa quello dell' intiera cittadinanza. Nessuno aveva dato facoltà al Comune di imporre ai privati siffatta tutela, e specialmente di imporla nella forma adottata dal Municipio fiorentino. Nelle facoltà del potere municipale era soltanto di provvedere perchè tutti i comunisti fossero posti in grado di ottenere il genere di consumo col minimo dispendio; ma non poteva esso metterli nella necessità di servirsi da un fornitore imposto da lui.

In questa guisa la buona intenzione di tutelare l' interesse dei particolari ha perduto ogni importanza e ogni significato di fronte al fatto enorme di un privilegio esclusivo accordato con danno di tutti alla Società appaltatrice.

Se avesse voluto il Comune assumersi la tutela degli amministrati, e preoccuparsi dell' interesse dei privati consumatori del gaz-luce, avrebbe dovuto seguir l' esempio di molti Municipj stranieri, elevando all' onore di *servizio pubblico* l' illuminazione a gaz delle botteghe, delle abitazioni e degli stabilimenti particolari, e provvedendo con appositi regolamenti all' interesse dei cittadini: cosicchè fosse la Compagnia concessionaria obbligata a fornire il gaz a tutti i richiedenti, e al tempo stesso fossero preventivamente e nel comune vantaggio stabiliti il prezzo e il modo del pagamento, e quindi nessuno potesse correr pericolo di rimanere sacrificato dalla speculazione e dal capriccio della Società appaltatrice. In tal modo avrebbe realmente l' Autorità municipale dimostrato di provvedere all' interesse degli amministrati, e qualunque potesse essere la effettiva utilità che da questo sistema sarebbe derivata, certo è che dal punto di vista giuridico sarebbe apparso meno irregolare l' operato del Municipio; la illuminazione a gaz avrebbe preso posto fra le così dette *Regalie minori*, e il monopolio, quantunque sempre tale in sostanza, avrebbe potuto sotto una forma legittima vedere assicurata la propria esistenza. In molte

città della Francia fu adottato questo sistema, e le due conformi sentenze del Tribunale e della Corte di Rouen (riportate nel *Journal du Palais*, *vol. II, pag. 507-508 dell' anno 1848*), servono a provare che esso bastava per garantire i consumatori contro gli arbitrii e le abusive pretese delle Compagnie aggiudicatarie di quel pubblico servizio.

È ben vero che nello stesso anno (nei giorni 19 febbraio e 13 marzo 1846) furono dalla Corte Reale di Aix pronunziate due decisioni, per le quali venne ai consumatori del gaz negata ogni protezione e chiusa qualunque via di scampo per sottrarsi al monopolio della *Compagnie du Midi* accollataria della illuminazione delle vie e piazze della città. Ma è d' uopo considerare in ordine a quelle decisioni, che esse non ebbero a scopo di sanzionare il monopolio di una industria, ma furono invece proferite in base e in omaggio al principio della libera concorrenza.

Il Municipio di Aix non aveva riconosciuto il carattere di pubblico servigio nella fornitura del gaz-luce ai particolari; aveva soltanto aggiudicato alla Compagnia del Mezzogiorno l' illuminazione delle piazze e strade, e di più l'aveva *autorizzata* a scavare nel sottosuolo i canali necessarj per condurre il gaz nelle officine e negli stabilimenti privati. Poteva fino ad un certo punto affermarsi che si fosse stabilito un monopolio *di fatto* a benefizio della Società aggiudicataria: e in vero il Tribunale di quella città aveva con due sentenze conformi deciso che dovesse l' Autorità giudiziaria intervenire e proteggere i consumatori contro le soperchierie e gli abusi di chi godeva il monopolio della illuminazione.[1] Ma ambedue queste sentenze furono revocate in appello: e giustamente per quanto a noi sembra, perocchè ogni qualvolta ai cittadini era aperta la via per combattere colla libera concorrenza le esagerate pretese della Compagnia del Mezzogiorno,[2] non avevano essi alcuna ragione legale per ottenere che la libertà dei fornitori venisse menomata o fosse ai medesimi arbitrariamente imposto un limite nel prezzo e nella durata degli abbuonamenti che erano pronti a stipulare cogli interessati.

Nelle due sentenze della Corte Reale di Aix non potrebbe dunque trovarsi mai un precedente giudiziario per sostenere la legittimità del monopolio relativamente alla produzione e alla fornitura del gaz-luce. Il contratto del Municipio di Aix colla *Compagnie du Midi* differisce sostanzialmente da quello stipulato fra il Comune di Firenze e la Società Lionese. In quello il principio della libera concorrenza è rispettato, e il monopolio era soltanto un' eventualità, un pericolo comune a qualunque specie d' industria e che l' attività economica degli speculatori o dei consumatori poteva, senza esserne impedita da alcun legale ostacolo, prevenire e scongiurare; in questo al contrario si stabilisce diretta-

[1] I due giudicati del Tribunale, insieme colle due Sentenze revocatorie della Corte d' appello, sono riportati nel *Journal du Palais*, anno 1849, p. I, pag. 470 e seg.

[2] Le decisioni in esame non riferiscono i termini della convenzione stipulata tra il Comune e la Compagnia, ma dal contesto delle medesime resulta che il principio della libera concorrenza era rimasto salvo. Così, per esempio, si legge tra i considerandi della prima Sentenza del Tribunale il seguente: « ivi » Considérant qu'il résulte encore des documents de la cause » et de la notoriété publique, que la Compagnie du Midi a récemment modifié les polices et con» senti à divers de ses clients des abonnements à des conditions différentes; qu'elle a même » été jusqu'à s'engager vis-à-vis de certains d'entre eux à leur faire un rabais de 40 °|o au-des» sous des prix portés aux tarifs reconnus *de toute Compagnie qui pourrait venir s'établir à Toulon » en concurrence avec la Compagnie du Midi....* »

mente il più assoluto ed effrenato monopolio a benefizio della Società accollataria e si esclude espressamente, per la durata di un intiero secolo, la concorrenza di ogni altra Società e dei singoli interessati, forzando questi a soggiacere all'arbitrio insindacabile dei concessionarj della pubblica illuminazione.

Se non bastassero le ragioni che inducono a negare, in tesi generale, all'Autorità municipale il diritto di stabilire il monopolio d'un'industria a favore di un individuo o di una Società civile o commerciale qualsiasi, potrebbero invocarsi nel concreto della specie a noi sottoposta due circostanze rilevantissime; cioè la lunghezza del termine della concessione, che abbandona tutta la cittadinanza, per la durata di quattro generazioni, all'arbitrio della Compagnia Lionese; e la mancanza di ogni freno che valga in qualche modo a garantire dai più estremi abusi i consumatori e ad alleggerire e rendere più tollerabile il peso e i danni di un inqualificabile privilegio.

È da avvertire inoltre che la concessione del Municipio fiorentino conduce a qualche cosa di peggio che un monopolio. E invero se alla Società accollataria piacesse, non che imporre ad arbitrio suo ai consumatori il prezzo del gaz e le altre condizioni del contratto, negare ad essi il genere e obbligarli quindi a fare a meno del gaz e a servirsi dell'olio o di altra materia inflammabile, qual legge o qual patto penserebbe il Comune d'invocare per costringere la Compagnia Lionese a fornire di gaz chi lo domanda ed è pronto a pagare il prezzo da essa fissato? I termini della convenzione del 1854 accordano alla Società Lionese, ed *esclusivamente a lei*, la facoltà di eseguire e mantenere le opere occorrenti per fornire di gaz-luce i particolari, ma non tolgono nè limitano per lei la libertà di concederlo e negarlo a tutti o ad alcuno dei consumatori; ed essa potrebbe, quando il contratto dovesse in questa parte reputarsi valido e irrescindibile, valersi dell'Art. 5 per negare i vantaggi della illuminazione a gaz a tutti gli industriali e negozianti di Firenze.

Nessuna veduta di pubblico interesse poteva mai consigliare al Municipio fiorentino siffatta enormità, ed è manifesto che con una così effrenata concessione non si fece che, o commettere una dimenticanza per verità non scusabile, o soddisfare alle esigenze della Società Lionese, nella speranza di non recar pregiudizio ad altri: forse non si dubitava della moderazione e discretezza dei concessionarj: ancora, nel 1854 non si prevedevano le sorti future della nostra città e quella ampiezza e quella rapidità di sviluppo nel consumo del gaz-luce, come di ogni altro genere di consumo, che ha dato occasione alla Società Lionese di abusare della vantaggiosa posizione a lei garantita dal Contratto, e ai cittadini di sentire tutta la gravità dell'abuso.

Ma certamente l'Amministrazione municipale di quel tempo in questa parte non usò in un modo proficuo dei proprii poteri, stabilendo un monopolio che nessuna legge autorizzava e nessuna necessità giustificava: e quello che è peggio, non ebbe cura di garantire i consumatori contro i pericoli che sempre accompagnano il monopolio, specialmente allorchè si tratta di un prodotto il cui consumo è indispensabile per una classe numerosa di cittadini. Il fatto imprudente di quella Amministrazione non può vincolare gli amministrati, nè privarli del diritto di esercitare un'industria che nessuna legge dava facoltà di sottrarre alla sorte comune della libera concorrenza.

Si potrebbe forse tentare di dedurre in contrario, che l'Amministrazione municipale non fece atto illegale, nè trascese la sfera dei suoi poteri concordando l'Articolo 5 del Contratto, perchè non autorizzò espressamente, nè direttamente, l'esecuzione di un monopolio, ma invece dispose di cosa che era nelle sue facoltà di concedere, cioè del pubblico terreno comunale. Potrebbe aggiungersi che questo terreno è per natura sua destinato al servizio del pubblico, e che quindi il Municipio ne fece un uso pienamente conforme a tale destinazione, perchè lo concesse per i lavori necessarj alla illuminazione delle pubbliche vie e piazze, e al tempo stesso delle case e botteghe dei privati.

Ma omettendo di considerare che qualunque sia la formula usata nell'Atto di concessione, è evidente, come abbiamo fin qui dimostrato, che la Società concessionaria ebbe unicamente in mira di conseguire un monopolio, e intese di assicurarselo mercè l'Articolo 5 del Contratto; è d'altra parte, se si guarda alla natura della cosa concessa, indubitato, che il patto che serve di fondamento al monopolio, è *illegale* e *nullo* per se stesso e indipendentemente dal resultato al quale necessariamente conduce.

È necessario perciò passare adesso ad un nuovo ordine di considerazioni; esaminare cioè quali sieno i poteri del Municipio di fronte al suolo ed al sottosuolo pubblico.

A tale oggetto basta ricordare i principii elementari di diritto in ordine al *pubblico dominio.*

Tali principii riguardano principalmente il dominio pubblico *nazionale*, ma si applicano puntualmente anche al dominio pubblico *comunale*, essendo questo, secondo si esprime il Proudhon, null'altro che una *frazione locale* di quello.

È distinzione a tutti nota, riguardo ai beni sui quali spetta un diritto di dominio alla grande persona morale dello Stato o alle persone morali inferiori (Provincia, Comune, ec.,), quella di *beni di dominio pubblico* e *beni di dominio privato*, o, per usare la fraseologia del Codice civile italiano, *beni del demanio pubblico o di uso pubblico* e *beni patrimoniali.*

Dei beni patrimoniali non è qui il caso di occuparsi. Essi, benchè indirettamente tornino a vantaggio del pubblico, pure non sono al comune uso direttamente destinati e formano materia del diritto di proprietà al pari dei beni che costituiscono il patrimonio di un privato cittadino, salve le regole speciali che concernono l'amministrazione e le cautele necessarie ad osservarsi per l'alienazione dei medesimi. Occorre invece di richiamare i principii che determinano la natura e l'estensione dei diritti competenti all'Autorità sopra i beni di pubblico dominio e di pubblico uso.

E interessa richiamare le regole concernenti questa seconda classe di beni, perchè in essa è compreso il suolo sottoposto alle strade e alle piazze della città, cioè quel suolo del cui uso dispose nel modo riferito a favore della Società Lionese il Municipio di Firenze coll'Articolo 5 della concessione del 1854. Infatti dalla condizione del terreno che sta sotto la superficie delle vie e dall'essere o no questo proprietà di privati, si desume il criterio per determinare il carattere giuridico delle vie stesse, così che non può concepirsi una via pubblica senza presupporre che pubblico sia parimente il relativo sottosuolo. Se il sottosuolo di una strada è proprietà particolare, la via sarà vicinale o privata e al pubblico spetterà soltanto l'uso della strada stessa senza

che gli appartenga alcun diritto sul terreno; ma quando si tratta di via pubblica, allora non havvi più differenza tra la superficie e il terreno sottostante, e l'uno e l'altra non hanno alcun padrone cui ne spetti l'esclusiva proprietà, ma appartengono a quell'essere morale e collettivo che si chiama « *il pubblico,* » cioè all'universalità dei cittadini di uno Stato, di una Provincia o di un Comune. Tale distinzione ammessa e riconosciuta dalla comune giurisprudenza e da tutti gli scrittori e Codici moderni, ha il suo fondamento nei Testi romani e si trova chiaramente spiegata da Ulpiano nella *Legge 2*, § *21*, *Dig. Ne quid. in loc. publ. vel itin. fiat:* « ivi » Viam publicam eam dicimus, cujus » *etiam solum publicum est;* non enim sicuti in privata via, ita et in publica » accipimus; viæ privatæ solum alienum est, jus tantum eundi, (et) agendi » nobis competit, viæ autem publicæ *solum publicum* est relictum ac directum » certis finibus latitudinis ab eo, qui jus publicandi habuit, ut ea publice iretur, commearetur. »

Il sottosuolo è adunque di dominio pubblico e destinato al pubblico uso al pari della piazza e della via tracciata sulla superficie. Ad esso quindi si applicano puntualmente i principj di diritto che governano questa specie di beni, cioè i beni *pubblici* propriamente detti. Meritano questo nome in fatti quei beni soltanto che sono affetti ad un servizio pubblico, e dei quali può il cittadino, per questo solo perchè cittadino dello Stato o della Provincia o del Comune ove sono situati, direttamente e liberamente valersi, sempre però in modo conforme alla loro qualità, alla loro attitudine e alla loro destinazione speciale. « *Bona civitatis* abusive *publica* dicta sunt. Sola enim et proprie publica dicenda sunt *quæ populi romani sunt.* » Così la *L. 15, Dig. De Verbor. significat.* I beni sui quali alla Repubblica, alla Città, al Municipio compete il diritto di proprietà, che cioè formano parte del patrimonio della persona morale — *in patrimonio populi sunt* (*L. 14, princ. Dig. De Acquirendo rerum dominio*) — non possono con proprietà di linguaggio giuridico esser chiamati pubblici.

I *bona publica* non sono per loro natura suscettibili di proprietà e di possesso propriamente detto: essi escludono anzi questa idea di proprietà, sia di fronte allo Stato che li custodisce e li sorveglia, sia di fronte ai privati che ne hanno l'uso e il godimento. Affetti all'interesse generale dello Stato o della Comunità, destinati a provvedere ai bisogni della sicurezza sociale, alla difesa del paese, allo sviluppo delle relazioni commerciali e alla comune comodità, essi non possono considerarsi come parte del patrimonio di una persona fisica o morale: il loro carattere distintivo si è di servire per loro essenziale destinazione agli usi promiscui di tutto il popolo: non sono quindi nel dominio di alcuno e si sottraggono alle regole di diritto privato che governano i beni suscettibili di proprietà, *L. 2, § 2, 5 e 21. Dig. Ne quid in loco publico,* Romagnosi. *Condotta delle acque,* par. I, cap. I, sez. I, § 8. Nè può farsi a tale riguardo veruna differenza tra le cose abbandonate all'uso pubblico e comune di tutti « *in usu publico* » come per esempio le strade, il lido del mare, i seni, le spiagge, le acque dei fiumi e dei torrenti, ec., e quelle che lo Stato o la Città direttamente impiega ad un servizio di utilità generale. — Demolombe, *De la distinction des biens, n. 453-57.*

Appunto perchè non suscettibili di proprietà, i beni destinati all'uso pubblico sono fuori del commercio — *extra commercium,* — e non possono nè

per virtù di contratto, nè col mezzo della prescrizione mutar carattere, nè passare a far parte del patrimonio dei singoli o delle persone morali. — Sono in una parola *inalienabili* e *imprescrittibili*. —

Sono queste le conseguenze dirette e logicamente necessarie della loro indole giuridica e della loro speciale destinazione. Può concepirsi un cambiamento di destinazione e quindi il passaggio di una cosa dall' uso pubblico a quello esclusivo dello Stato; e ciò può aver luogo in seguito a formale dichiarazione dell' Autorità competente o per un fatto valevole a constatarne in modo non dubbio la trasformazione: allora subentrano le regole concernenti i beni patrimoniali della Nazione e del Municipio, e non è più caso a parlare di beni di pubblico uso. Ma fino a che una cosa rimane nella categoria dei beni pubblici, la incommerciabilità di essa e conseguentemente la inalienabilità e la imprescrittibilità sono fuori di questione.

I diritti spettanti al Municipio e respettivamente allo Stato sopra i beni di pubblico uso, si limitano alla custodia e alla sopraintendenza, perchè questi enti rappresentano gl' interessi generali del corpo sociale, e questi sono sufficientemente tutelati quando all' Autorità politica e municipale si conceda di sorvegliare e di custodire i beni in parola perchè possano servire all' uso a cui sono destinati. Il loro diritto non può estendersi più oltre, e sarebbe abusivo ed illegale ogni atto che potesse avere per resultato di rilasciare esclusivamente ad alcuno il godimento di quelli, perocchè in tal guisa si verrebbero a considerare come soggetti alla proprietà di chi li concede, mentre è certo che essi a titolo di proprietà non appartengono ad alcuno. « *Quæ publica sunt, nullius in bonis esse creduntur* », *L. 1, princip.* Dig. *De rerum divisione*, Proudhon *Traité du Domaine pub. V. 1, n. 346-350.*

D' altra parte i Comunisti (ci limitiamo per amore di brevità, e per non allontanarci troppo dalla specie a noi sottoposta a richiamare i principj di Gius in quanto si riferiscono direttamente al dominio pubblico comunale) hanno diritto di usare delle cose destinate all' uso e al godimento di tutti: ciò è conforme alla natura di questi beni: è appunto per tale oggetto che essi si trovano nel territorio comunale e non possono esser sottratti alla cittadinanza. Quello che dice il Proudhon (*op. cit. n° 370*) delle strade o delle piazze, può dirsi con perfetta parità di ragione del suolo sottostante: « ivi » elles sont essentiellement asservies » à toutes les aisances et commodités des maisons et héritages qui les entou» rent, puisque leur asservissement aux usages publics est illimité et indéfini.»

È inutile esaminare, perchè non riguardano direttamente la questione di cui ci occupiamo, quali siano i limiti respettivi del diritto dei singoli cittadini considerati l' uno di fronte all' altro in ordine all' uso delle cose pubbliche. Basti ricordare col Brunemanno [1] il principio generale che serve di criterio direttivo in questa materia: « Loca autem publica sunt quæ omnium civium » usui exposita sunt, in quibus *tantum quis juris habet ad obtinendum quan*» *tum alius ad prohibendum habet*, ut eleganter dicitur in § 2, vid. *Friderus de interdictis*, tit. 6, n° 57. »

E questi confini è tenuta ad osservare scrupolosamente l' Autorità municipale nelle sue concessioni. Essa non può concedere ad alcuno di fare e mantenere nel luogo o nel suolo pubblico opere che siano capaci di ledere il

[1] Commentar. in Pandect. *Ad Leg.* 2, tit. XLIII, lib. 8.

diritto degli altri, che cioè impediscano agli altri di fare ciò che è stato permesso ai concessionarj e di profittare delle cose pubbliche in modo conforme alla loro destinazione. Il diritto di usare delle cose pubbliche non è una concessione del Comune: esso deriva naturalmente e necessariamente dal rapporto esistente fra il comunista e la cosa di pubblico dominio. Trattandosi di cose, *quæ populi sunt*, ciascuno che faccia parte di quel popolo, di quell' aggregazione, di quella Comunità, ha sulle medesime un diritto eguale a tutti gli altri, e l' Amministrazione municipale non ha facoltà di spogliare di quel diritto una classe di cittadini a favore di un' altra classe, e molto meno poi di spogliarne tutti i comunisti a benefizio di un solo.

Parliamo di comunisti, perchè essi in fatto sono più di ogni altro immediatamente e direttamente interessati all' esercizio di tali diritti, ma è incontestabile che anche gli estranei alla Comunità possono esercitarli, poichè si tratta di cose generalmente destinate all' uso di tutti, V. PROUDHON, *op. cit.*, *n*° 346.

L' Amministrazione municipale può, sempre per altro subordinatamente alla condizione di non offendere i diritti di alcuno e di non recar danno ai privati (*V. Annali di G. P. Toscana, Anno IV, pag.* 2, *col.* 1232), autorizzare un comunista ad occupare per il suo uso particolare ed esclusivo, quando anche non del tutto conforme alla destinazione di esso, una porzione della cosa pubblica.[1] Anzi spettandone a lei sola la sorveglianza e la custodia, è necessario domandarne a lei la concessione e sottoporsi all' osservanza dei regolamenti da lei stabiliti. Non si deve per altro supporre che essa in tal guisa alieni ciò che è per natura sua inalienabile: essa non fa che permettere un uso particolare della cosa in via di tolleranza e con piena facoltà di revocare la sua concessione; come il concessionario non potrebbe mai contro la Comunità vantare un diritto irrevocabilmente quesito. PROUDHON *op. cit.*, *n*° 366.

L' Amministrazione comunale può parimente sottoporre la concessione del suolo pubblico, ancorchè per usi conformi alla natura della cosa, a certe condizioni che sieno imposte e consigliate dalle esigenze dell' ordine generale, delle quali ad essa è rilasciato, nei limiti della sua competenza amministrativa, l' apprezzamento. Può inoltre stabilire degli emolumenti da percipersi in corrispettivo della concessione, e imporre così una tassa indiretta ai cittadini; tassa che occasionalmente si subisce per esercitare un diritto. Così, per esempio, non è vietato allo Stato nè al Municipio d' imporre una tassa di pedaggio sopra un canale, un ponte, un fiume navigabile.

Non per questo cessa di essere di diritto naturale e civile per il comunista il far uso dei fiumi pubblici, il percorrerli con barche, ec., nè questo diritto comune a tutti di far uso della cosa pubblica si converte in una regalìa; ma la regalìa consiste unicamente nel diritto di percipere per il transito tributi, tasse ed emolumenti. E siccome questo diritto, che la Comunità potrebbe esercitare direttamente, può trasferirsi in altri ed accollarsi ad un individuo o ad una Società; non deve credersi che sia perciò convertita in un bene *patrimoniale* ed alienabile, una cosa di pubblico dominio. Questa mantiene la sua natura e non subisce alterazione veruna nella sua sostanza. Soltanto i vantaggi, cui può dar luogo accessoriamente l' uso della cosa, rientrano nel patrimonio

[1] « Cuilibet in publicum petere permittendum est, id quod ad usum omnium pertineat, veluti vias publicas, itinera publica, et ideo quolibet postulante de his interdicitur. »

del Comune e costituiscono una regalia la quale può, osservate le debite condizioni, venire esercitata privativamente dalla pubblica autorità o dai suoi concessionarj: in ogni rimanente si conservano intatti i diritti dei singoli, e il rapporto giuridico esistente tra loro e la cosa pubblica non cambia menomamente. (V. negli *Annali di G. P., Ann. VI, p. 2, col 1091-92*, la normale Sentenza della Regia Corte di Firenze, 27 agosto 1844, rel. *Carducci* e le Decisioni ivi citate, PROUDHON *op. cit., n. 332-351.*)

Richiamati i principii che determinano i diritti dell'Autorità municipale sui beni di *pubblico uso*, è agevole persuadersi che il Municipio di Firenze, concordando l'Articolo 5 del Contratto del 25 settembre 1854, usurpò cose delle quali non aveva facoltà di disporre e commise una insanabile illegalità ed un ingiustificabile abuso di potere.

Non si rimprovera al Municipio di aver concesso alla Società Lionese il diritto di situare e mantenere i condotti del gaz nelle strade e nelle piazze di Firenze. Poteva fare tale concessione alla Società accollataria della illuminazione a gaz, come a chiunque altro l'avesse domandata: anzi esso solo era competente a farla. Ma gli si rimprovera ciò che costituisce il soggetto stesso dell'attuale controversia elevata dai consumatori, cioè di avere alla Società Lionese concesso l'*uso esclusivo* di una cosa di pubblico uso. A quanto sembra, il diritto di usare del terreno sottostante alle strade e alle piazze della città cessò, nell'opinione di coloro che reggevano nell'anno 1854 l'amministrazione municipale della città di Firenze, di essere un diritto uguale e inviolabile di tutti i comunisti: il terreno pubblico divenne una cosa *commerciabile ed alienabile* e fu considerato quindi come una proprietà del Comune. Quando anche non fosse stato questo precisamente ed esplicitamente il pensiero di quella Rappresentanza municipale, tale dovrebbe essere necessariamente il resultato del fatto di lei, se la convenzione del 1854 potesse in questa parte reputarsi conforme ai principj di ragione e di legge.

La cosa è della più palmare evidenza: coll'Articolo 5 del Contratto i comunisti furono spogliati, a benefizio della Società Lionese, del diritto di fare del terreno pubblico un uso conforme alla sua destinazione: e questo diritto comune a tutti i cittadini fu trasferito in una Società, formando di esso, quasi fosse una cosa valutabile commercialmente, *il correspettivo* del servizio cui col Contratto medesimo la Società si obbligava verso il Municipio. Ora è appunto qui che consiste la violazione dei principj da noi testè ricordati.

Tanto varrebbe alienare direttamente il terreno di pubblico uso.

Infatti la inalienabilità in tanto è stabilita, in quanto interessa che a tutti i cittadini rimanga intatto il diritto di servirsi del suolo pubblico. Quando sia sottratto all'uso comune e si conferisca ad uno solo il privilegio di utilizzarlo in modo conforme alla sua speciale destinazione, esso perde ogni importanza ed ogni valore come cosa pubblica, anzi cessa in realtà di esser *pubblico*, perchè nessuno può più usarne se non ne ottiene o non ne compra la facoltà dal Concessionario. È certo dunque che una concessione come questa che esaminiamo è incompatibile coll'indole della cosa concessa, e serve a denaturarla e ad alterarne il carattere giuridico, convertendola dal novero di quelle cose *quæ in bonis nullius esse creduntur,* in cosa patrimoniale e propria di un individuo o di una Società di speculatori.

Ammesso il precedente, bisogna pervenire logicamente alle conseguenze più estreme. Come si spoglia il cittadino del diritto di porre e di mantenere nel terreno pubblico i condotti del gaz-luce, così potrà privarsi del diritto di valersene per qualunque altro uso o per la soddisfazione di qualunque altro bisogno: e siccome di questo diritto di cui si spoglia la generalità dei cittadini, si è investita una Società civile e lo si è valutato come correspettivo dei servigi da essa ricevuti o promessi, così è chiaro che l'Amministrazione municipale considerò come commerciabile ed alienabile liberamente, e senza riguardo alcuno ai diritti dei singoli, il pubblico terreno, o per lo meno si credè in facoltà di sopprimere il diritto del pubblico all'uso del terreno medesimo, per farlo passare immune da questo peso nel dominio e nella libera disponibilità di un particolare o di una Società privata.

D'altronde non vale a giustificare l'operato del Municipio fiorentino la circostanza che se i comunisti furono privati del diritto di usare del terreno pubblico per eseguirvi le opere necessarie per la illuminazione, ciò fecesi appunto all'oggetto di render possibile a vantaggio di tutti la fornitura del gaz-luce. È manifesto che questa è una combinazione puramente accidentale ed insufficiente ad autorizzare il Municipio a disporre di cosa non sua. Il correspettivo dei servigi prestati e da prestarsi dalla Società accollataria si poteva ottenere in altri modi; e d'altra parte per provvedere ai bisogni del pubblico bastava avere autorizzata la Società medesima a fare i lavori necessari per la fornitura del gaz ai privati cittadini. Il vizio del Contratto sta nella concessione del diritto *esclusivo*, e questa non è possibile giustificare malgrado la notata combinazione di circostanze. Se l'Art. 5 potesse reputarsi consentaneo ai principj di diritto e alla legge, si potrebbe ancora, per esempio, trasferire in una Società bancaria il diritto della universalità dei cittadini sulle cose di pubblico uso, e ciò per dare un correspettivo al servigio che la medesima avesse procacciato ad una città prestandole qualche milione di lire. Anche qui infatti lo spoglio sarebbe occasionato dalla convenienza, o, se volete, dalla necessità di provvedere ad un oggetto di pubblico interesse; ma non si saprebbe concepire come mai possa servire di criterio direttivo per giudicare della legittimità di una concessione il grado di affinità tra il bisogno cui s'intese di provvedere e il diritto che fu stimato utile sacrificare a questo bisogno.

La legittimità della concessione deve desumersi dal rapporto che esiste fra l'Autorità municipale e il diritto o la cosa che formò oggetto della concessione; ogni altra combinazione accidentale riesce indifferente e non può esercitare influenza decisiva sulla risoluzione del quesito.

La nullità e l'assurdità della concessione fatta dal Municipio fiorentino del 1854 alla Società Lionese, appariscono poi anche con maggiore evidenza quando si consideri che il Municipio, sostituendo a se stesso la Società, la investì di diritti più ampli di quelli stessi che a lui competevano. Vedemmo che l'Amministrazione comunale non ha altro diritto riguardo ai beni di uso pubblico, che quello di custodirli e sorvegliarli: è quindi certo che il Municipio di Firenze, se poteva di fronte ai comunisti imporre per la concessione del sottosuolo le condizioni consigliate dalle esigenze dell'ordine pubblico, in quanto la tutela di esso rientra nelle competenze dell'Autorità municipale, non avrebbe mai potuto privarli di un loro originario diritto e credersi autorizzato a negare di suo ar-

bitrio il terreno richiesto. Ora non occorre dimostrare che i limiti segnati al potere del Municipio furono oltrepassati colla concessione contenuta nell'Art. 5 del Contratto. Alla Società accollataria furono cedute facoltà che al Municipio non spettavano: la Compagnia Lionese non subentrò al Consiglio comunale per concedere ai cittadini l'uso del terreno pubblico alle condizioni da esso preventivamente stabilite; ma gli subentrò con illimitata potestà di fissare essa medesima di proprio moto e senza freno di sindacato o di controllo le condizioni della concessione, e perfino, colla facoltà di negare la concessione ogni qualvolta non le piacesse o non le paresse utile accordarla! È facile comprendere che non ebbe su questo punto, chi stipulò il contratto, un concetto chiaro e preciso delle attribuzioni dell'Autorità municipale in ordine alle cose di pubblico dominio. Il Municipio credè di riassumere in sè i diritti dei singoli comunisti appunto come avviene riguardo ai beni patrimoniali della Comunità, e di poter quindi disporre anche in nome e per interesse dei particolari che esso credeva poter legalmente rappresentare.

Nè gli scrittori, nè i Tribunali hanno mai riconosciuto nelle Amministrazioni municipali la facoltà di alienare il diritto di tutti i cittadini all'uso delle cose pubbliche. Così in Francia il Consiglio di Stato, d'accordo coi più ragguardevoli autori alla materia, ha sempre negato ai Comuni il potere di alienare il diritto di pesca sopra un fiume navigabile. (*V. Décis. du Conseil d'État, 30 mai 1821, 12 fév.* e *27 août 1823,* CORMENIN, *Droit administratif, Append. V. Baux, pag. 31, col. 2.* GARNIER *Rég. des consc. n. 286,* DAVIEL *Cours d'eau, n. 45 e 340.*)

Il Municipio avrebbe potuto soltanto fondare una *regalìa* sulle concessioni del terreno pubblico, obbligando i richiedenti ad una tassa o prestazione. È questo, come abbiamo testè dimostrato, un diritto incontestabile dell'Autorità comunale. La regalia così costituita avrebbe potuto cedersi ad una Società o ad un privato, e i comunisti non ne sarebbero rimasti offesi nè danneggiati, perchè in sostanza la delegazione si sarebbe limitata alla *percezione* di un'imposta indiretta: e, nella specie, non si sarebbe sostituita alla volontà del Municipio quella della Società Lionese, perchè questa non avrebbe potuto far altro che incassare l'emolumento fissato da una deliberazione o da un articolo del regolamento municipale, e il cittadino, quanto alle condizioni imposte per la concessione, si sarebbe sempre trovato di fronte all'Autorità competente a stabilirle e a curarne l'osservanza e non di fronte ad alcun altro in di lei vece. Ma l'Art. 5 del Contratto del 1854 ha una portata ben diversa, giacchè per effetto di quest'articolo fu collocata di fronte al comunista una Società di speculatori, la quale ha sostituito il criterio della privata speculazione, naturalmente opposto a quello da cui deve esser guidata un'amministrazione pubblica, al criterio dell'interesse generale che, malgrado l'apparente contrasto, armonizza sempre e si concilia coll'interesse dei singoli.

Tali considerazioni acquistano finalmente, nel caso nostro, una speciale e decisiva importanza, perchè quelli che insorgono contro l'Art. 5 del Contratto sono appunto i singoli interessati, cioè i comunisti. Infatti la Società di cui si fece promotore il sig. Alfonso Maillet, è una Società cooperativa composta di consumatori del gaz della città di Firenze. Sono quelli stessi ai quali spetta il diritto imprescrittibile di servirsi del terreno di pubblico uso, che si querelano

della inconsulta e abusiva concessione fatta dal Municipio alla Società Civile Lionese, e vogliono sottrarsi a un intollerabile monopolio, provvedendo colla loro industria e coi loro capitali alla illuminazione dei loro stabilimenti, delle loro case e delle loro officine. Se fosse una nuova Società straniera la quale volesse mettersi in concorrenza con la Società appaltatrice, le si potrebbe forse con qualche apparenza di fondamento obiettare che a lei non pregiudica direttamente la concessione in parola, e che non fu offeso con questa un suo particolare diritto. Ma contro i cittadini, contro i comunisti, contro i consumatori fiorentini non può seriamente affacciarsi tale obietto, perchè quell'abuso di potere e quel patto illegittimo con cui a torto si pretende di vincolarli, li offese direttamente ed ebbe per oggetto di spogliarli di un loro incontestabile diritto, cioè del diritto di usare del suolo pubblico in modo conforme alla sua natura ed alla sua particolare destinazione. Essi intendono di rivendicare questo diritto: essi non si curano di speculare a carico della Società Lionese accollataria della illuminazione delle strade e delle piazze; ma vogliono procacciarsi da sè il genere occorrente per la soddisfazione dei loro particolari bisogni e perciò domandano di essere restituiti in intiero contro una spoliazione.

Noi crediamo pertanto che la Rappresentanza municipale di Firenze, come non può sentirsi da questi rimproveri offesa nelle persone onorandissime che la compongono, le quali furono estranee tutte alla stipulazione conchiusa nel 1854, così non possa sotto verun aspetto reputare illegittima e infondata tale domanda dei consumatori. E ci sembra di potere esser certi che nessun tribunale, qualora occorresse deferire la questione all'Autorità giudiziaria, rifiuterebbe ai consumatori del gaz-luce la necessaria assistenza per far valere un diritto che a tutti loro ugualmente e indubitabilmente compete come membri della Comunità di Firenze.

L'importanza e la nuovità della questione mi indusse a svolgere con una certa larghezza gli argomenti che giudicai valevoli a dimostrare il diritto spettante ai consumatori del gaz-luce.

La mia conclusione ell'è questa: che l'Art. 5 del Contratto del 25 settembre 1854 non può ritenersi valido e irrescindibile in quanto assicura alla Società Civile Lionese il diritto esclusivo di situare e mantenere nel suolo pubblico i condotti necessarj per illuminare le case e le officine dei privati. Qualunque possano essere per il Municipio concedente e respettivamente per la Società concessionaria le conseguenze[1] di tale nullità, io opino che la

[1] So che taluno nei pubblici fogli ha menato romore di questa riserva espressa nel mio Parere.

Trattandosi di una Consultazione scritta per rispondere ad un quesito propostomi dai Consumatori del Gaz-luce, e non scritta per rispondere ad un quesito del Municipio di Firenze o della Società Lionese, era naturale che io non mi dovessi preoccupare delle conseguenze che la nullità della concessione contenuta nel contratto del 1854 e da me esaminato, potrà produrre a carico od a benefizio dell'uno o dell'altra.

Se si vuole per altro da chi promuove gli interessi della Società Lionese che io dica il mio modesto sentimento anche su questo punto, dirò che la Società Lionese mi sembra che avrebbe gran torto, qualora dalla nullità del patto esaminato e che porta la concessione del diritto *esclusivo* ec., volesse dedurre contro il Municipio pretese d'indennità esagerate. Infatti, posto che ad indennità ci fosse luogo, primieramente la Società dovrebbe provare che effettivamente il *monopolio della concessione* dell'uso del sottosuolo, anche per sopperire al consumo dei privati, e non la sola *concessione* entrò a far parte del *correspettivo* degli obblighi da essa assunti nel contratto del 1854. La indennità inoltre dovrebbe sempre restringersi alla valutazione del *monopolio*, dirò così, *contrattuale* della concessione, e non estendersi alla valutazione della *concessione* stessa,

concessione in esame sia nulla, perchè si venne con essa a stabilire un monopolio a vantaggio della Società Lionese e a carico dei particolari consumatori di gaz; ed è certo *in jure* che non può il Municipio limitare la libertà dell' industria e concedere ad un solo con danno di tutti la facoltà esclusiva di esercitarla. È nulla poi la concessione perchè con essa si vennero a spogliare arbitrariamente i cittadini di un diritto inviolabile, cioè del diritto di servirsi del suolo pubblico secondo la sua natura e destinazione. Sarebbe stato certamente in facoltà del Municipio di sottoporre la concessione del terreno pubblico alla condizione del pagamento di una tassa per parte di chi la domandava; e avrebbe altresì il Municipio stesso potuto cedere questa specie di regalìa alla Società Civile Lionese, quando a questa fosse piaciuto accollarsi la percezione dell' emolumento stabilito dall' Amministrazione municipale. Ma tentando di convertire un diritto di tutti nel diritto esclusivo di un solo, il Municipio commise un abuso di potere e una manifesta violazione di legge: laonde non possono i comunisti ritenersi vincolati da un patto con cui il Consiglio comunale dispose di una cosa della quale non aveva facoltà di disporre nè come amministratore del patrimonio del Comune, nè come incaricato della custodia e della sorveglianza dei beni di pubblico uso.

*Di studio, 15 maggio 1870.*

Ossequiosissimo

AVV. L. SANMINIATELLI.

con quella specie di monopolio che chiamerei *naturale* che accompagna sempre, quando si tratta di imprese che esigono capitali non indifferenti, una prima concessione fatta a dei forti e provvidi capitalisti.

Finalmente il danno dovrebbe senza dubbio stimarsi pel valore presuntivo che il monopolio della concessione, per ciò che riguarda il consumo dei privati, poteva avere nel 1852, e non per quello ragguardevolissimo che ha acquistato di poi.

Nè bisogna tralasciare un altro riflesso che appartiene ad un diverso ordine di idee, ma conduce alla medesima conseguenza; cioè, che se la Società Lionese avrà, ritenuta la tesi da me dimostrata, delle pretese da affacciare in rilevazione contro il Municipio di Firenze, non è escluso che il Municipio ne possa avere e ne abbia delle più gravi forse da sperimentare contro la Società Lionese. Senza parlare delle cause di rescissione di questo secolare contratto di appalto che il Municipio potesse attingere dai casi, che mi si dicono ripetuti, frequenti ed estesi, d'inosservanza del contratto stesso, il solo fatto delle condizioni del mercato tanto diverse oggi da quello che erano nel 1854, e delle condizioni materiali ed economiche della città così straordinariamente mutate dopo il trasporto della capitale, questo solo per avventura basterebbe a giustificare la conclusione della rescissione o della riduzione del contratto.

Conclusione, la cui importanza supera di gran lunga qualunque misura di indennità che la Società stessa si credesse autorizzata ad esigere per una modificazione da introdursi nel contratto, diretta a preservare il diritto ed a garantire l' interesse dei consumatori.

Io non esamino questa ultima tesi della rescissione o riduzione del contratto di appalto in grazia delle mutate condizioni del mercato e dopo la radicale trasformazione che in un modo affatto eccezionale, straordinarissimo ed imprevedibile è avvenuta, sotto i nostri occhi, nelle condizioni materiali ed economiche della città. Chi avrebbe sognato nel 1854 che Firenze dieci anni dopo sarebbe divenuta Capitale d'Italia? Solamente accenno questa tesi, affinchè la Società Lionese e chi ne promuove gl' interessi vogliano fare due volte, prima di scendere nella lizza di una contesa giudiziale, i loro conti, ed anche perchè mi preme che ciascuno comprenda come io fui guidato nel redigere il mio lavoro da un animo tutt' altro che ostile all' amministrazione comunale.

Fui guidato unicamente dall' amore della verità. Nel tempo stesso che dopo le osservazioni fatte, mi conforta, non lo dissimulo, la speranza che in ultima analisi le mie conclusioni anderanno a ferire non il Bilancio comunale, ma quello della Società Lionese; della quale mi pare che sia tempo che il monopolio cessi e gl' ingiusti ed esorbitanti guadagni vengano ridotti ai termini di giustizia.